

Programma di controllo degli scarichi in fognatura per l'anno 2022

Premessa

Similmente al precedente programma di controllo degli scarichi in fognatura, il presente documento è articolato in 3 sezioni.

I controlli degli scarichi di acque reflue industriali (escluse le attività ispettive finalizzate alla verifica del rispetto delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che sono svolte dall'ARPA) sono disciplinati nell'allegato G al R.R. 06/2019 oltre che nell'art. 128 del D.Lgs. 152/06. Gli Uffici d'ambito programmano i controlli sugli scarichi in fognatura. Il programma dei controlli comprende:

- controlli ordinari per la verifica del rispetto della normativa e delle specifiche prescrizioni contenute nelle singole autorizzazioni;
- controlli di verifica conseguenti a superamento dei valori limite di emissione.

Questi tipi di controlli sono organizzati in conformità alle indicazioni contenute nella 1ª sezione del documento.

Il programma deve inoltre riservare una quota di:

- controlli straordinari, per eventuali ulteriori verifiche che si rendessero necessarie nel corso dell'anno per eventuali scarichi anomali.

Per questi controlli si rimanda alle misure specifiche descritte nella 2ª sezione del documento.

Parallelamente all'attività di controllo sugli scarichi autorizzati, l'Ufficio d'ambito ha avviato ed intende proseguire un'attività di verifica della regolarità amministrativa degli scarichi attualmente non autorizzati. Questi:

- controlli amministrativi, in senso stretto in quanto finalizzati alla verifica della regolarità degli scarichi di attività produttive non aventi autorizzazione in corso di validità,

sono svolti con le modalità indicate nella 3ª sezione del documento.

I controlli amministrativi sono evidentemente aggiuntivi rispetto alla quota annua di controlli da programmare annualmente in numero almeno pari al 5% di quelli aventi autorizzazione in corso di validità. Escludendo, per loro natura, anche i controlli straordinari da quelli programmabili, il numero minimo di controlli annui - assunto pari a 30 a fronte di poco meno di 600 stabilimenti autorizzati allo scarico in fognatura - si riferisce dunque ai controlli ordinari e di verifica.

In linea generale l'Ufficio d'ambito di Lecco programma la propria attività di controllo sugli scarichi industriali in sinergia con l'analoga attività del gestore.

Si precisa che il gestore del servizio idrico integrato organizza un proprio servizio di controllo degli scarichi industriali in fognatura, non suscettibile di determinare l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa, ma di natura tecnica, finalizzato ad evitare danni e disfunzioni alla rete fognaria ed all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, e a verificare la qualità degli scarichi a fini tariffari: individuare le concentrazioni degli inquinanti principali (COD, SST, N, P) da utilizzare nella formula tariffaria, nonché le eventuali maggiorazioni dei corrispettivi, per penalizzazione, nei casi di superamento delle concentrazioni

autorizzate per ciascun parametro inquinante principale confermati da una seconda determinazione analitica.

Qualora, nell'ambito di questa attività, il gestore rilevasse un superamento dei valori-limiti autorizzati, il titolare dello scarico deve adottare i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto dei limiti allo scarico stabiliti dall'autorizzazione, informando il gestore, entro 24 ore, del ripristino delle condizioni previste (art. 59 del Regolamento del servizio, parte b, "fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue urbane").

Fermo l'obbligo di dare immediata comunicazione all'Ufficio d'ambito dei superamenti rilevati nello svolgimento del proprio servizio di controllo (inviando sia il rapporto di prova, sia il relativo verbale di campionamento), il Gestore si impegna a:

- procedere direttamente all'esecuzione di una seconda determinazione analitica ove il superamento sia rilevato per almeno un parametro inquinante principale (COD, SS, N, P);
- dare comunicazione all'autorità giudiziaria di eventuali rilievi o indizi di reato emersi nel corso dei propri controlli.

L'Ufficio d'ambito tiene conto degli esiti delle analisi effettuate dal gestore, eseguendo di norma un ulteriore controllo straordinario di natura amministrativa, nel corso dell'anno, presso gli stabilimenti oggetto di segnalazione da parte del gestore.

1. L'attività di controllo degli scarichi autorizzati: controlli ordinari e di verifica

Ai sensi dell'art. 128 del d.lgs. 152/2006, l'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli.

L'Autorità competente al controllo è la stessa che rilascia i provvedimenti di autorizzazione. La legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, ha assegnato questa funzione all'Ente responsabile dell'ATO, per il tramite dell'Ufficio d'ambito. Con l'entrata in vigore del regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale, approvato con D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'Ufficio d'ambito, pur non essendo più l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, è rimasto comunque il soggetto competente in materia ambientale con specifico riferimento agli scarichi in pubblica fognatura.

Con la deliberazione n° 61 del 22-11-2021 di approvazione delle linee generali di indirizzo cui l'Ufficio d'ambito deve attenersi nell'esercizio delle proprie funzioni per l'anno 2022, il Consiglio provinciale di Lecco ha anche esplicitamente assegnato alla propria azienda speciale le seguenti specifiche competenze:

- dare prosecuzione al piano di controlli sugli scarichi in pubblica fognatura consolidando l'attività su una porzione rappresentativa del territorio concentrandosi, ovviamente, sulle aree di maggior rischio, in base al tipo di produzioni presenti, al potenziale inquinamento ed ai riscontri effettuati dal gestore;
- dare corso all'attività sanzionatoria discendente dai risultati dei controlli effettuati e verificare l'esecuzione dei relativi adempimenti da parte dei soggetti sottoposti a verifica compresa l'adozione degli atti di diffida, sospensione e revoca.

In coerenza con quanto sopra, il regolamento d'utenza, approvato dal Consiglio provinciale con la deliberazione n° 29 del 21-06-2021, assegna all'Ufficio d'ambito la definizione del programma di controllo

degli scarichi in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 128 del d.lgs. 152/2006 e la responsabilità della sua attuazione.

Con il regolamento regionale 29 marzo 2019 n. 6, dal 1 gennaio 2020 si applicano le disposizioni relative ai controlli e ai programmi dei controlli di cui agli articoli da 15 a 18. In particolare, il controllo delle acque reflue industriali è effettuato in conformità all'allegato G al regolamento regionale.

Criteri di composizione del campione e numero di scarichi da controllare

Nella programmazione dei controlli ordinari si terrà conto delle realtà selezionate per l'anno 2021 per le quali non è stato ancora effettuato alcun controllo e nella composizione del nuovo campione 2022 delle linee guida dell'appendice A, allegato G del RR6|2019, con attenzione agli scarichi provenienti dai cicli produttivi con sostanze pericolose. Rispetto all'anno precedente, fatto salvo il criterio di priorità relativo alle prescrizioni di adeguamento imposte nei provvedimenti di autorizzazione, non verranno considerati solamente gli scarichi per i quali non sussiste un obbligo di determinazione analitica da parte del gestore, dunque con un volume inferiore a 15 mc/giorno e a 3.000 mc/anno con assenza di sostanze pericolose, ritenendo opportuno concentrare i controlli su siti il cui impatto risulti qualitativamente e quantitativamente più significativo anche allo scopo di un monitoraggio più continuo delle zone in cui si verificano il fallimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici ricettori e/o conseguenze negative nei depuratori delle acque reflue urbane.

Nella composizione del nuovo campione 2022 verranno selezionati e controllati prioritariamente gli scarichi:

- con presenza di sostanze pericolose segnalate nelle tabelle 3 o 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
- oggetto di segnalazione da parte del gestore del servizio idrico integrato, nello svolgimento del proprio servizio di controllo, per:
 - o superamenti dei valori limite allo scarico in pubblica fognatura dallo stesso rilevati, qualora il superamento non coinvolga un parametro principale;
 - o un secondo od ulteriore controllo previsto dal TICS;
- con prescrizioni prossime a scadenza o i cui termini di adeguamento risultino già trascorsi;
- di imprese per le quali si sia riscontrato un inadempimento alle prescrizioni dell'autorizzazione in un precedente controllo;
- afferenti a ricettori finali con criticità, facendo riferimento alle sostanze responsabili del fallimento del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici ricettori e/o recanti conseguenze negative nei depuratori delle acque reflue urbane.

Qualora le ditte individuate in base ai precedenti criteri abbiano un'autorizzazione che non comprenda solo scarichi in fognatura, ma anche altre componenti ambientali, i controlli verranno effettuati possibilmente in coordinamento con gli altri uffici della Provincia.

Modalità di effettuazione dei controlli

Nell'espletamento dell'attività di controllo amministrativo degli scarichi, l'Ufficio d'ambito si avvale:

- di personale proprio individuato con decreto del direttore;
- del gestore del servizio idrico integrato per il supporto tecnico nelle attività di accertamento ed analitica di laboratorio.

La collaborazione tra i soggetti coinvolti è disciplinata da apposita convenzione.

Il personale incaricato del controllo - che si qualificherà mostrando il tesserino e, su richiesta, la documentazione di cui sopra - ha diritto di accesso allo stabilimento, all'interno del quale può effettuare ispezioni, rilievi anche fotografici, prelievi ed in generale accertamenti tecnici finalizzati a verificare il rispetto delle norme, dei regolamenti e delle autorizzazioni allo scarico in fognatura, nonché le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo è sanzionabile penalmente. Dunque, in caso di ostacolo allo svolgimento dell'attività ispettiva, il personale incaricato del controllo richiederà l'intervento della polizia giudiziaria.

Il personale incaricato del controllo avvisa il titolare dello scarico, o in caso di suo impedimento un altro responsabile dell'insediamento, dell'accertamento in corso. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni necessarie, ed in generale l'assistenza richiesta. Egli inoltre è avvisato, in caso di prelievo di campioni per le determinazioni analitiche finalizzate al controllo di conformità ai valori-limiti di emissione, della possibilità di presenziare alle operazioni, direttamente o tramite altra persona designata.

Dell'attività di controllo viene redatto verbale a cura del personale incaricato.

Eventuali illeciti amministrativi verranno notificati all'interessato entro i termini di legge (90 giorni per i residenti nel territorio della Repubblica).

Se nel corso dei controlli emergessero rilievi o indizi di reato, i funzionari incaricati hanno l'obbligo di darne comunicazione all'autorità giudiziaria. In relazione agli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria assume rilevanza penale:

- il superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o nella tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006 per le sostanze pericolose indicate nella tabella 5 o 3/A del medesimo allegato;
- la violazione delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, o delle altre prescrizioni dell'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, se lo scarico di acque reflue industriali contiene le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006;
- lo scarico senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata.

In caso di prelievo di campioni per le determinazioni analitiche finalizzate al controllo di conformità ai valori limiti di emissione, da effettuarsi in corrispondenza del pozzetto di ispezione o comunque del punto individuato dall'autorizzazione allo scarico, essi sono di norma:

- prelevati nell'arco di tre ore per le acque reflue industriali. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustificino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche

di continuità dello stesso), dal tipo di accertamento (accertamento di *routine*, accertamento di emergenza, ecc.)¹;

- istantanei per le acque di prima pioggia e di lavaggio, ferma restando la possibilità di eseguire il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare le caratteristiche di variabilità dello scarico.

L'organo che esegue il prelievo deve avvisare il titolare dello scarico del giorno, dell'ora e del luogo ove verranno effettuate le analisi dei campioni prelevati, con l'espressa avvertenza che l'interessato o persona di sua fiducia potrà assistere, eventualmente assistito da un consulente tecnico.

A tal fine una copia del verbale di campionamento è consegnata al titolare dello scarico o alla persona che ha presenziato alle operazioni.

2. La prevenzione degli scarichi anomali: controlli straordinari

Grazie all'esperienza maturata con l'attuazione dei precedenti programmi di controllo, nonché accogliendo indicazioni e richieste specifiche dell'ARPA o del gestore, si è valutata l'opportunità di adottare specifiche misure al fine di contrastare gli scarichi anomali.

Con specifico riferimento al Comune di Premana, nel quale c'è un'elevata concentrazione di insediamenti industriali/artigianali in grado di determinare danni all'impianto di depurazione delle acque reflue urbane e accumulo di sostanze pericolose nel corpo idrico ricettore, come più volte verificato sia dal gestore, sia dall'ARPA nei campioni di refluo raccolti in ingresso al depuratore, e come confermato anche dalla destinazione finale dei fanghi prodotti presso il depuratore comunale, il gestore ha messo a punto una procedura di controllo degli scarichi anomali.

Nei casi di attuazione della procedura, il personale operativo addetto alla ricerca delle cause nella fase emergenziale, ove acceda ad un insediamento produttivo o effettui un campionamento da un pozzetto esterno purché espressamente individuato come punto di campionamento in un'autorizzazione vigente, agisce in nome e per conto dell'Ufficio d'ambito. A tal fine è tenuto ad attenersi alle modalità di effettuazione dei controlli analoghe a quelle delineate nella sezione precedente.

3. La verifica della regolarità amministrativa degli scarichi non autorizzati: controlli amministrativi

Parallelamente all'attività di controllo sugli scarichi autorizzati l'Ufficio d'ambito intende proseguire nell'attività di verifica sugli insediamenti industriali che non risultano in possesso di un'autorizzazione allo scarico in fognatura, al fine di verificare la regolarità di queste situazioni.

L'attività è stata o verrà avviata con la trasmissione di una comunicazione agli insediamenti da assoggettare a verifica.

Nei casi in cui la risposta sia stata o sarà ritenuta non idonea alla verifica della regolarità della situazione amministrativa dell'insediamento, l'Ufficio d'ambito, con l'eventuale collaborazione del gestore del servizio idrico integrato, il quale, su richiesta, agirebbe in nome e per conto dell'Ufficio d'ambito, provvede ad effettuare un sopralluogo per eseguire l'accertamento sul campo.

¹ Ad esempio qualora il campionamento sia finalizzato alla ricerca di parametri rapidamente deperibili o che in relazione alla volatilità richiedono modalità di campionamento differenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pH, azoto nitroso, solfuri, aldeidi, solventi organici aromatici, solventi clorurati, solventi organici azotati, idrocarburi totali).

L'accertamento di eventuali scarichi non autorizzati, per le acque meteoriche contaminate è punibile con una sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 €, mentre in caso di acque industriali, costituendo reato, comporta l'obbligo per i soggetti che dovessero rilevarlo, di darne comunicazione all'autorità giudiziaria.

Pubblicazione

Il presente programma è reso noto mediante il sito internet istituzionale.